

Anno XXXVIII

REPUBBLICA ITALIANA

N. 16 Speciale
Agricoltura



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 16 FEBBRAIO 2007

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00 alle ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.02.2007, n. 115:

Reg. (CE) 1493/99 art. 2 - DGR 1143/2000 - L.R. n. 15/2004. Regolarizzazione superfici vitate - Norme procedurali ed operative. Riapertura termini per la sanatoria. Pag. 4

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA

*SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
E MERCATO*

DETERMINAZIONE 01.02.2007, n. DH4/22:

Legge 3 agosto 1998 n. 313 - Iscrizione nell'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2289/99. Pag. 16

 PARTE I

 LEGGI, REGOLAMENTI ED
 ATTI DELLA REGIONE

 ATTI

 DELIBERAZIONI DELLA
 GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.02.2007, n. 115:

Reg. (CE) 1493/99 art. 2 - DGR 1143/2000 - L.R. n. 15/2004. Regolarizzazione superfici vitate - Norme procedurali ed operative. Riapertura termini per la sanatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario;

Visto il Reg. CEE 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, con il quale è stata introdotta, tra l'altro, la deroga al divieto di utilizzare, per la produzione di vino da commercializzare, le uve raccolte da superfici piantate irregolarmente.

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 ottobre 1999, con cui è stata affidata all'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - in liquidazione - la realizzazione dell'inventario nazionale del potenziale viticolo, articolato per singole regioni e province autonome;

Visto il regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, afferente la deroga all'impianto di vigneti;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione in data 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Visto il Regolamento Ce n° 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000, che reca modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la decisione 12 luglio 2001 della Commissione Europea, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del Reg. CE 1493/99;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, concernente termine e modalità per la dichiarazione delle superfici vitate e successive integrazioni e proroghe;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1493/99 e del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione Europea;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 contenente disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 1493/99;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto l'articolo 64 della legge 448/01, che modifica l'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 260/00 e introduce i commi 3-bis e 3-ter;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca modifiche al titolo V della Costituzione;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164/92 “Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini”;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2001, modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo comunitario e per l’iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 09.08.2000, recante “Adempimenti per l’attuazione dei Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00, relativi all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 13.02.2001, recante “ Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 14.06.2002, recante “ DGR n. 81 del 13.02.2001 – Punto 5: Regolarizzazione vigneti – Sostituzione “;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 911 del 13.11.2002, recante “Regolarizzazione vigneti – Criteri per l’assegnazione dei diritti d’impianto “virtuali” Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 e DGR n. 393 del 14.06.2002;

Vista la sentenza n. 12 del 13.01.2004 (G.U. n. 3 del 21.01.2004 I Serie Speciale C.C.) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 64 della Legge n. 488/2001;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 173 del 12.03.2004, recante “Adempimenti per l’attuazione dei Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00, relativi all’organizzazione comune di mercato vitivinicolo. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 09.08.2000. Riapertura termini di presentazione delle do-

mande per la regolarizzazione delle superfici vitate”;

Vista la Legge Regionale 26.04.2004 n. 15 (Legge Finanziaria Regionale 2004), ed in particolare il disposto all’art. 130, che sancisce “ Disposizioni di carattere finanziario per la regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati in applicazione del Regolamento (CE) 1493/99 e sue modifiche e integrazioni”;

Visto il Regolamento Ce n° 1216/2005 della Commissione del 28 luglio 2005, che proroga al 31 dicembre 2007 il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999

Ritenuto, pertanto, di dare l’opportunità ai produttori interessati di beneficiare dell’ulteriore concessione dalla Commissione Europea che con Reg. CE n. 1216 del 28 luglio 2005 proroga il termine di cui all’art. 2 comma 3 del Reg. CE 1493/99 al 31 dicembre 2007;

Ritenuto opportuno che la Regione Abruzzo si avvalga della facoltà concessa dall’art 2. comma 2 del Reg. CE n. 1227/2000 e dall’art. 2 comma 3 del Reg. CE 1493/99 e, pertanto, autorizzi i produttori che presentino domande di regolarizzazione dei vigneti abusivi impiantati anteriormente all’1.9.1998, mediante “ l’allegato A “, unito al presente atto, ad utilizzare le uve provenienti da detti vigneti per la produzione del vino destinato alla commercializzazione, nelle more della definizione dell’istruttoria delle domande stesse;

Ritenuto di individuare nei Servizi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura gli uffici competenti a ricevere ed istruire le suddette domande;

Ritenuto necessario, vista l’urgenza di aggiornare lo schedario viticolo regionale, che i SIPA possano avvalersi della collaborazione dell’ARSSA per l’espletamento di alcune competenze istruttorie;

Vista la legge regionale n° 77 - art. 4°;

Dato atto che il dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato ha dichiarato, per quanto di competenza, la regolarità e la legittimità del presente atto, apponendo la propria firma in calce alla stessa:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di consentire, per le motivazioni e argomentazioni esposte nelle premesse, ai conduttori delle superfici di viti per uva da vino, che sono state impiantate senza la prescritta autorizzazione regionale tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998, di regolarizzare dette superfici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1493/1999, dell'articolo 2 del D. Lgs. 10 agosto 2000, n. 260 e dell'articolo 130 dalla L.R. 15/2004;
- 2) di stabilire che, ai fini della regolarizzazione di cui al precedente punto 1., possono essere assegnate ai conduttori, che ne facciano formale richiesta, le superfici relative ai diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c, del regolamento CE 1493/99, nella misura massima di ettari 232,6761 e secondo le modalità stabilite dalla DGR 911 del 13.11.2002;
- 3) di stabilire che sono riaperti i termini di presentazione delle domande intese ad ottenere la regolarizzazione dei vigneti abusivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e fino al 15 marzo 2007;
- 4) di stabilire che, i produttori presentino domande di regolarizzazione dei vigneti abusivi, impiantati anteriormente all'1.9.1998, mediante " l'allegato A ", che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che i diritti di impianto eventualmente presenti nella Riserva Regionale, di cui all'art. 5 del regolamento CE 1493/99, non sono concessi ai fini della regolarizzazione di cui al precedente punto 1;
- 6) di stabilire che, in deroga a quanto previsto, si possono accogliere ed istruire anche le istanze riferite a superfici per le quali la medesima Regione Abruzzo ha già autorizzato l'estirpazione, ma ha subordinato la concessione del diritto di impianto alla preventiva regolarizzazione di dette superfici;
- 7) di prevedere che i criteri e le condizioni per la concessione della deroga relativa all'utilizzazione delle uve per produrre vino da commercializzare, ottenute dalle superfici irregolarmente piantate di cui al precedente punto 1, sono quelli riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 8) di stabilire che i provvedimenti di regolarizzazione riguardanti l'autorizzazione a produrre vino da commercializzare, ottenuto dalle uve raccolte dalle superfici irregolarmente piantate, devono essere assunti entro il 31 dicembre 2007;
- 9) di stabilire che gli importi delle sanzioni sono quelli determinati con la legge regionale n. 15/2004, articolo 130, che restano validi a tutti gli effetti;
- 10) di stabilire che le sanzioni amministrative applicate in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 15/2004, art. 130, devono essere versate a carico di ciascuna ditta, nei termini di cui all'allegato B, potendo optare per una delle seguenti modalità:
 - a) conto corrente postale n. 208678, intestato a Servizio Tesoreria della Giunta Regione D'Abruzzo;
 - b) conto bancario, n. 40300 - abi 6040 - cab 3601 presso Cassa di Risparmio dell'Aquila intestato a Tesoreria Regione Abruzzo;

con indicazione obbligatoria per entrambi i tipi di versamento della causale " regolarizzazione vigneti - art. 2 D. L.vo 10.08.2000 n° 260 - cap. n. 35016/E ";

- 11) di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al precedente punto 9, sono introitate nel capitolo d'entrata n. 35016/E denominato " entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura";
- 12) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 1143/2000, spetta ai SIPA competenti per territorio la gestione tecnica e amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento;
- 13) di dare atto che spetta alla Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura – Servizio Produzioni Agricole e Mercato il provvedimento di approvazione regionale finale, il coordinamento delle operazioni di regolarizzazione, il relativo monitoraggio, in raccordo con il Ministero delle Politiche Agricole Ali-


mentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA), relativamente alla rendicontazione dei dati da trasmettere alla Commissione Europea;

- 14) di autorizzare la Direzione Agricoltura - Servizio Produzioni Agricole e Mercato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie sia per l'applicazione del presente provvedimento che per l'operatività in materia di potenziale viticolo regionale;
- 15) di inviare, ai sensi dell'articolo 16, lett. d), del regolamento CE 1493/99, il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e l'Agenzia per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AGEA);
- 16) di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Regione Abruzzo – Direzione Agricoltura.

Segue Allegato

ALLEGATO "A"

**DOMANDA DI DEROGA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE UVE
PROVENIENTI DA VIGNETI IRREGOLARI ART. 2 CÒMMA 3 REG. 1493/99**



Bollo

Alla
REGIONE ABRUZZO
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura

di

Il sottoscritto..... nato a.....

il..... e residente a Via.

tel. C.A.P. Prov..... nella sua qualità di

del vigneto situato nel Comune Loc.

Cod. Fis..... P. I.V.A.....

CHIEDE

La concessione della deroga (regolarizzazione) prevista dalla normativa comunitaria di cui all'oggetto per i vigneti impiantati anteriormente alla data dell' 01/09/1998 senza la prescritta autorizzazione, così distinti:

VIGNETO N.....	COMUNE DI	FOGLIO	PARTICELLE	SUPERFICIE	ANNO IMPIANTO

Il sottoscritto dichiara che i suddetti vigneti rientrano nei seguenti casi di irregolarità e per ognuno di essi indica qui di seguito il tipo di regolarizzazione richiesta e resta a disposizione per fornire la documentazione necessaria:

a)	Reimpianto effettuato senza aver notificato l'estirpazione di un preesistente vigneto e senza aver acquisito la prescritta autorizzazione. Chiede di regolarizzare previo pagamento della sanzione minima prevista	Vigneto N.
b)	Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione; Chiede la regolarizzazione mediante acquisto del diritto di reimpianto dal libero mercato;	Vigneto N.
c)	Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione: Chiede la regolarizzazione mediante concessione dalla Regione Abruzzo del diritto di reimpianto nell'ambito della disponibilità autorizzata dall'Unione Europea per i diritti non rivendicati da altri produttori, previo pagamento delle previste sanzioni.	Vigneto N.
d)	Nuovo vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione: Chiede la regolarizzazione con compensazione mediante l'estirpazione di un altro vigneto aziendale regolarmente impiantato.	Vigneto N.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che:

- I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento all'interno del quale sono forniti e saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003.
- Il Responsabile del trattamento dei dati, è la Regione Abruzzo.

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.

Data Firma

Documento composto da n. 2 facciate.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 115 del 10.2.FEB.2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

[Handwritten signature]

**ALLEGATO B**

DIREZIONE AGRICOLTURA,
FORESTE e SVILUPPO RURALE,
ALIMENTAZIONE CACCIA E PESCA
Servizio Produzioni Agricole e Mercato
Ufficio Tutela e Valorizzazione Produzioni Vegetali

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELLA DEROGA

Il presente atto disciplina il procedimento amministrativo per l'istruttoria delle domande di concessione della deroga per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dai vigneti piantati irregolarmente, presentate in esecuzione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale del 9.08.2001 n. 1143, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e dell'articolo 130 della LR 15/2004.

capitolo 1
(definizioni)

Ai soli fini dell'applicazione del presente provvedimento, si intende per:

- a) **reimpianto non autorizzato**, un impianto di viti effettuato a seguito di una estirpazione non notificata;
- b) **nuovo impianto non autorizzato**, un impianto diverso da quello di cui alla lettera a), non autorizzato dalle competenti strutture regionali (SIPA);
- c) **superficie regolarizzabile**, è la superficie da regolarizzare (reimpianto o nuovo impianto), piantata nel periodo di riferimento, che in relazione alla contabilizzazione delle superfici oggetto di estirpazione ed impianto, risulta non autorizzata;
- d) **estirpazione**, eliminazione totale dei ceppi di viti;
- e) **provvedimento di regolarizzazione**, è la Determinazione Dirigenziale, che consente ai sensi dell'articolo 2, par. 3, del Reg. CE 1493/99, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalla superficie oggetto della richiesta di deroga;
- f) **periodo di riferimento**, è il periodo compreso tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

capitolo 2
(oggetto della misura)

Sono oggetto del provvedimento di regolarizzazione, ai sensi del combinato disposto di cui al regolamento CE 1493/99, al regolamento CE 1227/00, al DM 27 luglio 2000 ed alla legge regionale n. 15/2004 art. 130, le superfici piantate senza autorizzazione tra il 1° aprile 1987 e il 31 agosto 1998.

Documento composto da n. 6 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 115 del 14.2.2007

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Balsani



capitolo 3
(modalità istruttorie)

Ciascun soggetto che intende beneficiare della "regolarizzazione" è tenuto a presentare al SIPA, competente per territorio, apposita domanda (allegato A), corredata dalla seguente documentazione:

A) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento un "reimpianto non autorizzato" (modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. a), del Reg. CE 1493/99), dovrà allegare:

1. la prova documentale che il conduttore attuale o i precedenti conduttori hanno estirpato delle viti per uva da vino in data antecedente all'impianto delle viti oggetto della richiesta di regolarizzazione, senza averne dato comunicazione alle competenti autorità e per una superficie almeno pari a quella da regolarizzare.

A titolo esemplificativo la prova relativa all'esistenza del vigneto oggetto di estirpazione non notificata, che il conduttore è tenuto a presentare, può essere data mediante la presentazione di una delle seguenti documentazioni:

a) copia della denuncia di iscrizione all'albo dei vigneti a DO, restituita dalla competente Camera di Commercio con l'annotazione della superficie iscritta; oppure, la copia della comunicazione camerale di cancellazione della superficie dall'albo ai sensi dell'articolo 9, della l. 164/92, oppure ancora, una visura camerale sullo stato storico dell'iscrizione all'albo;

b) copia della dichiarazione delle uve atte a produrre vini a IGT, presentata alla competente Camera di Commercio (modello A di cui all'articolo 17 del DM 21 dicembre 1977);

c) copia della dichiarazione di raccolta uva e produzione vino, con riferimento al quadro b1, limitatamente a quelle presentate fino alla vendemmia 1994;

d) documentazione relativa al fascicolo aziendale, parte integrante dello Schedario viticolo, oppure il "modello S" di aggiornamento del medesimo Schedario;

e) la riproduzione di foto aeree ottenute da enti ed organismi pubblici, con la attestazione della data del volo, rilasciata dal titolare oppure dal gestore del prodotto;

f) la copia della documentazione istruttoria di enti ed organismi pubblici, dalla quale si evinca la presenza del vigneto estirpato;

g) altri documenti ritenuti probanti dalla competente struttura regionale.

2. la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale il conduttore dichiara:

- la data in cui è avvenuta l'estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione (es. autunno 1988, oppure inverno 1990);

- che per la superficie in questione non ha mai percepito, ai sensi della specifica normativa comunitaria, alcun premio all'estirpazione delle viti;

- che l'estirpazione di detta superficie non ha generato alcun diritto d'impianto;

3. la documentazione dell'avvenuto versamento, in conto corrente postale o bancario, dell'importo corrispondente a Euro 258 per ettaro di superficie da regolarizzare, eseguito secondo le modalità di cui al punto 10 del deliberato, dovrà essere consegnata a seguito di conferma da parte del SIPA, di accoglimento della domanda di regolarizzazione.

B) Nel caso in cui il conduttore abbia realizzato nel periodo di riferimento, un "nuovo impianto non autorizzato", è tenuto a presentare la seguente documentazione, a seconda della modalità di regolarizzazione scelta:



1. - modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. b), del Reg. CE 1493/99

a) la scrittura privata di acquisizione di un diritto di reimpianto di un vigneto per varietà di uva da vino, regolarmente sottoscritta e registrata, con allegato il titolo del diritto e la dichiarazione dell'amministrazione competente che attesta la validità residua dello stesso (superficie e scadenza).

Il diritto deve essere pari ad almeno il 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione e deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

2. - modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. c), del Reg. CE 1493/99

a) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, che:

- in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea esclusivamente alla produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure;

- in relazione ai vitigni coltivati la superficie è idonea alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOCG, DOC);

b) la documentazione dell'avvenuto versamento, di cui al capitolo 5 "importo delle sanzioni", eseguito secondo le modalità stabilite al punto 10 del deliberato, dovrà essere consegnata a seguito di conferma, da parte del SIPA, di accoglimento della domanda di regolarizzazione;

3. - modalità di cui all'art. 2, par. 3, lett. d), del Reg. (CE) 1493/99

a) la dichiarazione, resa con le modalità di cui al DPR 445/00, con la quale il conduttore si impegna, per sé e per gli aventi causa, ad effettuare l'estirpazione entro tre anni dall'impegno di un vigneto aziendale di superficie equivalente, regolarmente dichiarato nello schedario viticolo regionale.

b) la garanzia fideiussoria intestata a Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per un importo pari a Euro 4.200,00, per ogni ettaro di vigneto da estirpare, a titolo di cauzione per l'impegno assunto. Tale polizza dovrà essere consegnata a seguito di conferma, da parte del SIPA, di accoglimento della domanda di regolarizzazione.

capitolo 4
(attività dei SIPA)

Sulla scorta delle comunicazioni dei richiedenti, i SIPA istruiscono le domande di deroga assicurandosi, tra l'altro, che il vigneto oggetto di regolarizzazione sia inserito nella dichiarazione del potenziale viticolo regionale.

Qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. b), del Reg. (CE) 1493/99, i SIPA verificano che la superficie del diritto sia realmente disponibile, l'atto sia ancora valido al momento di presentazione della domanda di regolarizzazione e che la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione. Allorché lo ritengano necessario i SIPA possono verificare l'autenticità delle dichiarazioni allegate alle scritture private.



Nel caso in cui il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. c), del Reg. (CE) 1493/99, il SIPA verifica che i vitigni coltivati, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei:

- esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure;
- per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DOCG, DOC).

Il versamento dell'importo deve essere effettuato al momento della conferma dell'accoglimento della domanda di regolarizzazione, con le modalità di cui al punto 10 del deliberato e l'importo corrispondente a quanto previsto al successivo capitolo 5 "importo delle sanzioni" .

Inoltre, nel caso in cui il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. d), del Reg. (CE) 1493/99, il SIPA verifica che:

- a) la dichiarazione contenga tutti gli elementi previsti dalla dichiarazione di cui al precedente capitolo 3, lettera B), punto 3, a);
- b) la garanzia fideiussoria sia conforme al modello di polizza trasmesso dai SIPA all'atto della comunicazione dell'accoglimento della domanda di regolarizzazione.

In riferimento alla procedura di cui all'articolo 2, par. 3, lett. c), del Reg. (CE) 1493/99, il SIPA inserisce in un apposito elenco tutte le istanze presentate, in ordine di priorità secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 911 del 13.11.2002 e rispettando l'ordine di presentazione temporale della domanda di regolarizzazione.

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità previste dalla stessa DGR 911/02 al punto 2 lettera A, si precisa che possono beneficiare dell'attribuzione dei diritti "virtuali" disponibili, e comunque fino a completo esaurimento, i conduttori di vigneti che hanno presentato domanda di regolarizzazione assumendo almeno uno dei seguenti impegni:

1. impegno di cui all'articolo 2, par. 3, lett. c), del Reg. (CE) 1493/99;
2. impegno di cui all'articolo 2, par. 3, del Reg. (CE) 1493/99 con esito sfavorevole;
3. impegno di cui all'articolo 2, par. 3, lett. d), del Reg. (CE) 1493/99.

Qualora la superficie resa disponibile non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, il SIPA ne dà comunicazione al soggetto richiedente escluso, il quale potrà optare per un'altra modalità di regolarizzazione.

Qualora il SIPA nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, può chiedere al conduttore chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione.

Conclusa l'istruttoria con parere favorevole, il SIPA comunica l'accettazione della richiesta di regolarizzazione secondo uno dei criteri previsti dall'art. 2, paragrafo 3, del regolamento CE 1493/99 invitando, inoltre, la stessa ditta a provvedere agli adempimenti successivi previsti dalla normativa di regolarizzazione (pagamento sanzione, presentazione atto di acquisto diritto , stipula polizza fideiussoria).

Qualora la regolarizzazione di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il SIPA comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento CE n. 1227/2000 e dall'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 260/00. Avverso la predetta comunicazione, le ditte che non hanno ottenuto la regolarizzazione possono proporre ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.



I SIPA, a completamento dell'iter procedurale previsto, inviano al Servizio competente della Direzione Agricoltura gli elenchi delle ditte che hanno ottenuto un iter istruttorio positivo per i vigneti abusivamente impiantati distinti per ciascuno degli impegni prescelti e previsti dall'art. 2 par. 3 del Reg. (CE) 1493/99 e l'elenco delle ditte che non hanno ottenuto il parere positivo indicandone la motivazione.

Il Servizio competente della Direzione Agricoltura, con apposita Determinazione Dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, approva gli elenchi regionali delle ditte che hanno ottenuto la regolarizzazione con l'indicazione delle superfici sanate nonché l'elenco delle ditte che non hanno ottenuto la regolarizzazione con sintetica motivazione.

I SIPA competenti per territorio, sulla base della Determina di regolarizzazione pubblicata sul BURA, inviano alle ditte interessate la comunicazione di variazione del potenziale viticolo dal quale risulteranno tutti gli elementi del vigneto oggetto di regolarizzazione.

Per quanto riguarda le ditte che sono state inserite nell'elenco delle non regolarizzabili, il SIPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata, intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dai regolamenti CE 1493/99 e 1227/00, di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare e :

- o o di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di scadenza dei termini concessi per la presentazione della domanda per la prima sanatoria (30.11.2002) e la data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dai mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra);
- o o, in alternativa, di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte nella superficie irregolare, **nel medesimo periodo**. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione sulla base della documentazione aziendale, il SIPA può stabilire la quantità, avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di produzione uva o vino, oppure in mancanza, avvalendosi del dato della resa media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata nei termini di cui alla comunicazione del SIPA, giusta quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento CE 1493/99, il conduttore è soggetto, fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 260/00.

capitolo 5

(importo delle sanzioni)

- L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 130, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, è determinato in € 258,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata.



- L'importo delle sanzioni di cui all'art. 130, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15, è così determinato:

1. Superfici coltivate con viti di varietà idonee esclusivamente alla produzione di vini da tavola con o senza indicazione geografica tipica (IGT):
 - € 1.033,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata.
2. Superfici coltivate con viti di varietà idonee per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (DO e DOGC):
 - € 2.582,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata.

capitolo 6

(superfici piantate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1993)

Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui agli articoli precedenti e secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge n. 689/81 (Modifiche al sistema penale), gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

capitolo 7

(superfici piantate prima del 1° aprile 1987 e dopo il 1° settembre 1998)

Le superfici realizzate prima della data del 1° aprile 1987 non sono soggette alle restrizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 4, del Regolamento CEE 822/87, e pertanto non sono soggette ad alcuna regolarizzazione.

Al conduttore che ha violato le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento CE 1493/99, e successive modifiche ed integrazioni, ed ha realizzato una superficie senza autorizzazione dopo il 1° settembre 1998 sono applicate, in relazione al periodo, le disposizioni previste rispettivamente dal decreto legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito con legge n. 460 del 4 novembre 1987 e dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, nonché l'estirpazione delle viti oggetto della sanzione.

capitolo 8

(norme transitorie e generali)

In merito al 50% dei diritti di reimpianto eccedenti la superficie da regolarizzare, acquisiti dal conduttore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 lettera b), del Reg. CE 1493/99, il SIPA ne dà comunicazione alla Direzione Agricoltura, che li attribuisce alla Riserva Regionale dei diritti. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni recate dalla deliberazione n. 81 del 13.02.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente copia, composta di n. 6 facciate, è conforme all'originale. Pescara, li 07.02.07

Il Responsabile dell'Ufficio
dott. Giovanni ANGARANO

DETERMINAZIONI

Dirigenziali

DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE
E SVILUPPO RURALE, ALIMENTAZIONE,
CACCIA E PESCA
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
E MERCATO

DETERMINAZIONE 01.02.2007, n. DH4/22:

Legge 3 agosto 1998 n. 313 - Iscrizione nell'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva, istituito con deliberazione di Giunta Regionale n. 2289/99.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- Vista la Legge 03.08.1998 n. 313 che istituisce l'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli oli vergini ed extravergini di oliva, articolato su base regionale, in luogo dell'Albo dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva;
- Vista la deliberazione n. 2289 del 27/10/1999 con la quale la Giunta Regionale ha istituito l'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extravergini di oliva;
- Vista la circolare n. 5 del 18/06/1999 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali individua le modalità per la iscrizione negli elenchi di cui sopra, demandando alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'istruttoria delle domande dei soggetti interessati;
- Visto che la circolare n. 5 sopra menzionata prevede tra l'altro:
- la pubblicazione sui *Bollettini Ufficiali* delle regioni, entro il 28 febbraio di ogni anno, dell'elenco regionale degli assaggiatori ag-

giornato al 31 dicembre dell'anno precedente;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte del Ministero delle Politiche Agricole, entro il 31 marzo di ogni anno, dell'elenco nazionale aggiornato alla data di cui sopra.
- Visto che la Regione Abruzzo ha provveduto con le Determinazioni dirigenziali n. DH4/91 del 08-05-06 e n. DH4/172 del 15-12-06, ad iscrivere nuovi nominativi all'Elenco regionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori ;
- Visto l'Elenco degli assaggiatori regionali di cui sopra aggiornato alla data del 31-12-06;
- Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento al 31-12-06 dell'Elenco regionale dei Tecnici ed Esperti assaggiatori, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999 ;
- Vista la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DISPONE

- di aggiornare alla data del 31-12.2006 l'Elenco Regionale dei Tecnici ed Esperti di oli vergini ed extra vergini di oliva, istituito con deliberazione di G. R. n. 2289 del 27/10/1999, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*;
- di trasmettere il presente provvedimento al Mi.P.A.F. per quanto di sua competenza.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio D'Ascanio

Segue Allegato



Allegato n.1



GIUNTA REGIONALE
REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
1	ABBONIZIO BERARDINO	LANCIANO	CH	31-ago-62
2	ACERBO GIACOMO	LORETO A.(PE)	PE	30-apr-64
3	ANDREASSI MATTEO	POGGIOFIORITO	CH	12-gen-63
4	ANGEROSA FRANCA	S.G.ROTONDO	FG	24-ago-47
5	ANTICO CARLA	PENNE	PE	4-feb-83
6	BALDACCI LUIGI	PESCARA	PE	1-nov-72
7	BARLAFANTE LUIGI	ROSETO DEGLI ABR.	TE	02-mar-62
8	BASTI CARLA	CHIETI	CH	22-set-60
9	BEVILACQUA ENZO	CHIETI	CH	11-apr-47
10	BONIFACIO NICOLA	MONTEFALCONE NEL S.	CB	4-dic-55
11	BRANCONE LUCIANO	CARAMANICO	PE	14-feb-37
12	BUCCELLA MASSIMO	LORETO A.(PE)	PE	27-nov-62
13	BUFO ERNESTO	PESCARA	PE	29-nov-58
14	CALVI FERDINANDO	MILANO	MI	14-set-78
15	CAMERA LUIGI	TOCCO da CASAURIA	PE	25-giu-44
16	CAMILLOTTI GABRIELE	W INTERTHUR (CHZ)	CHZ	3-dic-68
17	CANALA GIANLUCA	ASCOLI PICENO	AP	1-ago-84
18	CANTAGALLO MILA	PESCARA	PE	4-ott-61
19	CANTARINI LEONE	PESCARA	PE	28-dic-56
20	CARASOLI EUGENIA	POPOLI	PE	14-mag-78
21	CARBONI GAETANO	ATRI	TE	19-set-76
22	CAROTA ROSANNA	CASTELLALTO	TE	18-feb-57
23	CASSANO M. LUCIA	LESSANO	LE	10-mag-59
24	CASTALDO FRANCESCO	ACERRA	NA	3-gen-43
25	CENTURIONE M. LAURA	TORREVECCHIA TEATINA	CH	26-set-66
26	CERRETANI LORENZO	PENNE	PE	17-feb-76
27	CESARIO GIUSEPPE	POPOLI	PE	28-apr-68
28	CHIAVAROLI ANNABRUNA	PENNE	PE	25-mag-75
29	CHIAVAROLI ANTONIO	PIANELLA	PE	3-feb-61
30	CHIAVAROLI DI CRISTOFORO GIUSEPPE	CEPAGATTI	PE	10-mag-65
31	CHIUMMARIELLO MAURIZIO	NAPOLI	NA	6-gen-59



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
32	CIABARRA ELVIRA	ATRI	TE	14-gen-73
33	CIAMARONE ALFREDO	PESCARA	PE	26-apr-55
34	CIARCELLUTO ANTONELLA	PENNE	PE	18-nov-68
35	CICHELLI ANGELO	PESCARA	PE	29-ott-56
36	CIMINI EUGENIO ANNIBALE	ATESSA	CH	15-mar-52
37	CINQUINA ROBERTO	VASTO	CH	8-set-57
38	CIPOLLETTI MARCO	TERAMO	TE	4-ott-63
39	CIPOLLONE CARLO	ORTONA	CH	4-gen-65
40	CIPRIANI TAMARA C.	JOHANNESBURG		16-set-71
41	CIRCOLO RITA	PESCARA	PE	22-mag-48
42	COLANGELO CAMILLO	ALANNO	PE	18-dic-61
43	CORE LUCIANO	MOSCIANO S. ANGELO	TE	12-dic-57
44	CORE MICHELE	GIULIANOVA	TE	27-gen-56
45	CORE PAOLO	MOSCIANO S. ANGELO	TE	24-nov-64
46	CORI BIAGIO	TERAMO	TE	29-dic-68
47	CORRADETTI ROSALIA	ASCOLI PICENO	AP	19-feb-59
48	COSTANTINI NELLO	CONTROGUERRA	PE	21-gen-43
49	CRETELLA FRANCESCA	PESCARA	PE	26-dic-71
50	D'ADDARIO LUCIO	PIANELLA	PE	29-gen-51
51	D'ALOISIO PAOLO	LORETO A.	PE	23-ago-66
52	D'AMICO ROCCO	LORETO A.(PE)	PE	04-lug-64
53	D'ADDARIO MASSIMILIANO	PESCARA	PE	6-feb-84
54	D'ALOISIO LUCIANO	LORETO APRUTINO	PE	6-apr-71
55	D'AMARIO DANIELE	FRANCAVILLA AL MARE	CH	28-nov-67
56	D'AMBROSIO WALTER	MARTINSICURO	TE	9-mar-68
57	D'ANDREA EZIO ANDREA	CIVITELLA CASANOVA	PE	12-dic-58
58	D'ANDREA PIERGIORGIO	MORRO D'ORO	TE	2-feb-42
59	D'ANGELO MARIA GRAZIA	LANCIANO	CH	16-ott-58
60	DE DOMINICIS GUERINO	CUGNOLI	PE	14-feb-53
61	DE LEONARDIS TIZIANO	SPOLTORE	PE	25-dic-59
62	DE LUCA ROBERTO	ATRI	TE	19-feb-46



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
63	DE LUCA GIOVANNI	CASTIGLIONE M. RAIMON.	TE	20-ago-49
64	DE MATTIA GABRIELLA	CITTA' S. ANGELO	PE	7-mar-72
65	DE PALMA CATALDO	PESCARA	PE	12-feb-61
66	D'ERCOLE FRANCO	SCERNI	CH	13-nov-59
67	D'EUGENIO RAFFAELE	MORRO D'ORO	TE	4-apr-59
68	DI PENTIMA GIANNI	PIANELLA	PE	24-nov-58
69	DI CARLO ROBERTO	CHIETI	CH	13-gen-49
70	DI CARO ANTONIO	CHIETI	CH	13-mag-53
71	DI CIANO AGNESE	MODENA	MO	21-mag-75
72	DI CREDICO MATTEO	ATRI	TE	17-feb-84
73	DI DOMENICANTONIO GIUSEPPE	TERAMO	TE	08-gen-61
74	DI DOMENICO ENZO	MOSCUFO	PE	02-set-64
75	DI DONATO ANTONIO	MANOPPELLO	PE	20-gen-62
76	DI FEDERICO CARLO	CHIETI	CH	22-gen-82
77	DI FELICE RICCARDO	CONTROGUERRA	TE	14-lug-54
78	DI GIACINTO LUCIANA	TERAMO	TE	28-ott-59
79	DI GIOSIA ASSUNTA	GIULIANOVA	TE	29-ott-61
80	DI GIOVACCHINO LUCIANO	PICCIANO	PE	26-nov-38
81	DI GIULIANTONIO REMO	MOSCIANO S. A.	TE	22-lug-58
82	DI IORIO GIUSEPPE	CHIETI	CH	16-giu-44
83	DI IORIO PIERANTONIO	CHIETI	CH	18-apr-47
84	DI LEMME CARLA	SULMONA	PE	8-feb-61
85	DI LEONARDO DIEGO	PIANELLA	PE	2-lug-62
86	DI LORENZO STEFANO	PESCARA	PE	26-lug-74
87	DI LUZIO GENOVEFFA	TORRE DE' PASSERI	PE	19-feb-46
88	DI MARZIO IDA	PHILADELPHIA	USA	08-mag-66
89	DI MARZIO MARZIA	PESCARA	PE	26-ago-58
90	DI MASCIÒ PIER LUIGI	PIANELLA	PE	19-giu-67
91	DI MASSIMO MAURO	MOSCUFO	PE	13-gen-66
92	DI MICHELE MASSIMO	CASTILENTI	TE	24-feb-50
93	DI MINCO GABRIELLA	LORETO APRUTINO	PE	13-lug-58



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
94	DI NICOLA MARCELLO	ROSETO DEGLI A.(TE)	TE	22-giu-52
95	DI PAOLO PIETRO	LORETO APRUTINO	PE	20-feb-63
96	DI PIETRO ANTONIO	LANCIANO(CH)	CH	22-giu-66
97	DI PIETRO SERGIO	TORANO NUOVO	TE	30-apr-56
98	DI SABATINO LORIANO	BERNA(SVIZZERA)		5-mar-70
99	DI SERIO MARIA GABRIELLA	PESCARA	PE	29-lug-78
100	DI SIMONE EDGARDO	PENNE	PE	21-gen-72
101	DI TOMMASO PAOLA	PESCARA	PE	15-lug-67
102	DI TONNO DANIELE	LORETO A.(PE)	PE	04-mar-75
103	DI VINCENZO DARIA	PESCARA	PE	9-nov-71
104	DI ZIO CARLA	PENNE	PE	13-feb-74
105	D'INTINO LUIGI	PENNE	PE	15-lug-69
106	D'INTINOSANTE FABRIZIO	ALANNO	PE	9-mag-61
107	DONATELLI DOMENICO	LORETO APRUTINO	PE	21-mag-60
108	D'ONOFRIO NAZARIO	VILLAMAGNA	CH	19-set-59
109	D'ONOFRIO TIZIANA	TERAMO	TE	29-ago-58
110	D'ORAZIO SAVERIO	CASTIGLIONE M.RAIMON.	PE	14-mag-55
111	FALCINELLI DAVID	POGGIBONSI	SI	6-nov-63
112	FALCONI RAFFAELLA	TERAMO	TE	27-nov-72
113	FARICELLI SANDRO	PIANELLA	PE	28-feb-71
114	FERRAVANTE CARLO	GENOVA	GE	11-ott-48
115	FERRETTI ONOFRIO	PESCARA	PE	17-ago-69
116	FERRI SILVANO	MOSCUFO	PE	21-ott-48
117	FINOCCHIO MAURIZIO	LORETO APRUTINO	PE	12-lug-65
118	FORCUCCI ARMANDO	MANOPPELLO	PE	11-mag-43
119	FOSSEMO' ROBERTO	ROMA	RM	11-mar-62
120	GAGLIARDI GUERINO	POPOLI	PE	21-gen-67
121	GIANCATERINO MAURO	PENNE	PE	8-lug-78
122	GIANNICO NICOLA	ATESSA	CH	18-mag-45
123	GIANSANTE LUCIA	CITTA' S.ANGELO	PE	22-nov-67
124	GIORDANO ANDREA	PESCARA	PE	6-ott-68



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
125	GIORDANO LUIGI	LECCE	LE	6-lug-79
126	GIORGETTI MARINO	PESCARA	PE	5-mar-57
127	GRAMENZI FABRIZIO	CASTELLALTO	TE	24-dic-69
128	GUZMAN GARCIA ELENA	PONTEVEDRA(SPAGNA)		27-mag-58
129	IACOVELLA ROBERTO	COMO	CO	17-ago-53
130	IASCI DANILO	LANCIANO	CH	23-gen-74
131	IEZZI ANGELA	SAN VITO CHIETINO	CH	23-ott-59
132	IMBASTARO DOMENICA	Box Hill (AUSRALIA)		18-lug-66
133	IMPALLATORE ADRIANA	TERAMO	TE	19-mag-70
134	INNAMORATI CLAUDIO	PESCARA	PE	11-apr-50
135	ISIDORO PAOLO	PESCARA	PE	3-set-57
136	LA PIETRA VITTORIO	LANCIANO	CH	19-mag-78
137	LANGIANO ATTILIO	CHIETI	CH	11-set-84
138	LANZA BARBARA	PESCARA	PE	25-mar-67
139	LATTANZIO MARA	CHIETI	CH	22-nov-84
140	LINO DIANA	CHIETI	CH	26-ott-62
141	LONGO PAOLO	CIVITELLA C.	PE	26-gen-53
142	LUCIANI ROBERTO	MOZZAGROGNA	CH	7-feb-60
143	LUCQUE GIUSEPPE	TERAMO	TE	6-mag-56
144	MARCHEGGIANI ANTONELLA	PESCARA	PE	10-mag-58
145	MARCHESANI GIANLUCA	CHIETI	CH	8-giu-68
146	MARINI ANTONIO	CORTINO	TE	10-set-55
147	MARINI MAURIZIO	CUGNOLI	PE	1-ott-58
148	MARRONE TONIO	PENNE	PE	12-dic-69
149	MARSILI DOMENICO	TORRE DE PASSERI	PE	16-mar-67
150	MARSILIO VINCENZO	GUALDIAFIERA	CB	19-ott-44
151	MARURIZI GIULIO	S. OMEMO	TE	28-ago-61
152	MASCAMBRUNI GIUSEPPE	TERAMO	TE	8-gen-59
153	MATALUCCI ORTENZIA	PINETO	TE	17-giu-57
154	MAZZOCCHETTI ANGELO	CITTA' S.ANGELO	PE	21-nov-57
155	MOLFESE MANLIO	CATANZARO	CZ	7-lug-62



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
156	MONTECCHIA GENNARO	MORRO D'ORO	TE	1-ott-60
157	MONTECCHIA MASSIMILIANO	MORRO D'ORO	TE	31-lug-69
158	MORRA DOMENICO	TORINO	TO	12-gen-42
159	MOSCARA FERNANDO	CURSI	LE	21-gen-62
160	MUCCIARELLA M. REGINA	MONTELONGO	CB	13-set-48
161	ONOFRI CINTHA	PESCARA	PE	27-set-56
162	PACE PAOLO	PIANELLA	PE	18-ago-68
163	PALMARINI FABRIZIO	PESCARA	PE	19-ago-69
164	PANTALTO MARCO	CHIETI	CH	15-lug-70
165	PAOLIZZI DANTE	CAMPLI	TE	7-feb-46
166	PAOLO TRAVAGLINI	CAMERINO(MC)	MC	17-giu-50
167	PAOLUCCI DIANA	Northam (AUSTRALIA)		3-nov-68
168	PASTORE GUGLIELMO	PENNE	PE	17-dic-63
169	PESCI CINZIA	PESCARA	PE	16-apr-62
170	PIERDOMENICO FRANCA	PIANELLA	PE	2-dic-52
171	PIETRANGELI FABIO	NOCCIANO	PE	8-dic-60
172	PIGNATELLI ANTONIO	L'AQUILA	AQ	11-giu-79
173	PLANAMENTE GIUSEPPE	PENNE	PE	27-lug-76
174	PLEVANO ACHILLE	PESCARA	PE	24-mar-54
175	POLIDORO MASSIMO	GIULIANO TEATINO	CH	19-apr-65
176	POLLASTRI LUCIANO	PESCARA	PE	1-nov-56
177	PRESUTTI SILVANO	MORLANWELZ (Belgio)		26-mag-55
178	PUCA IVANO	PESCARA	PE	5-nov-57
179	RABOTTINI CARLO MASSIMO	CHIETI	CH	15-set-69
180	RAGONESI RICCARDO	PALERMO	PA	29-mar-56
181	RANALLI ALFONSO	SCERNI	CH	13-dic-48
182	RICCIONI PAOLO	TERAMO	TE	04-nov-65
183	RICCITELLI ANTONIO	VICOLI	PE	2-feb-60
184	RICCITELLI ENZO	VICOLI	PE	24-nov-62
185	RICCIUTI CARLO	PESCARA	PE	1-ago-44
186	RITELLI ENRICO	GUARDIAGRELE	CH	20-gen-54



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
187	ROMAGNOLI GIOACCHINO	ORTONA	CH	17-feb-68
188	ROSATI GIANFRANCO	COLLECORVINO	PE	12-ott-62
189	ROTA PATRIZIO NATALINO	BERNA (SVIZZERA)		25-dic-65
190	SACCHETTI AGOSTINO	PESCARA	PE	10-gen-64
191	SAETTA NATASCIA	ATRI	TE	26-dic-72
192	SAMBENEDETTO MARIO	CHIETI	CH	9-dic-63
193	SANROCCO CARLO	GUARDIAGRELE	CH	5-feb-83
194	SANTEUSANIO NICOLA	CRECCHIO	CH	17-feb-58
195	SANTILLI GIANNI	PESCARA	PE	11-set-71
196	SANTOFERRARA LUCIANO	CHIETI	CH	7-apr-62
197	SARAGAGLIA GIACINTA	CAPRACOTTA	IS	17-apr-58
198	SAVINI EMILIA	PESCARA	PE	7-giu-67
199	SCACCHIOLI ALFREDO	TERAMO	TE	17-ott-63
200	SCAGLIONE BRUNO	LANCIANO	CH	13-nov-51
201	SCHIPSI MICHELANGELO	TORINO DI SANGRO	CH	18-gen-59
202	SCURTI LUIGI	SPOLTRE	PE	2-gen-59
203	SEGHETTI LEONARDO	ASCOLI PICENO	AP	15-gen-55
204	SERRA BERNARDO	NERETO	TE	21-set-58
205	SERRAIOTTO ARNALDO	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	13-lug-52
206	SIMONE NICOLA	CHIETI	CH	12-mag-69
207	SMERILLI ADRIANO	AGORDO	BL	26-mar-58
208	SPERANZA EDOARDO	BERNA(SVIZZERA)		16-set-71
209	SPUTORE GIOVANNI	VASTO	CH	18-lug-63
210	STEFANI MAURIZIO	CHIETI	CH	27-gen-79
211	SULPIZIO MAURIZIO	PESCARA	PE	28-lug-57
212	TOCCACELI MAURO	ROMA	RM	29-gen-53
213	TONDINI ROSSELLA	ORTONA	CH	06-lug-71
214	TORO MARCO	CHIETI	CH	13-gen-62
215	TORTELLA MARIO	ORTONA	CH	12-set-53
216	TRETTORE ANTONIO	PESCARA	PE	23-mag-43
217	TRUFOLO MARIO	PENNE	PE	15-ago-42



REGIONE ABRUZZO
ELENCO REGIONALE ASSAGGIATORI OLIO
ELENCO NOMINATIVO AGGIORNATO AL 31/12/2006

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
218	TUCCI ARDUINO	PESCARA	PE	8-ago-43
219	ULISSE ANTONELLA	CIVITELLA C.	PE	31-gen-50
220	VALENTINI AMINA	MORRO D'ORO	TE	27-ago-67
221	VALENTINI FRANCESCO P.	PESCARA	PE	16-lug-61
222	VALLOREO PASQUALINO	MOSCUFO	PE	17-apr-53
223	VITO RAFFAELLA	ATRI	PE	18-mag-71
224	VOLPONI MASSIMILIANO	COLLECORVINO	PE	25-ago-60
225	ZINNI ROCCO ANTONIO	ATESSA	CH	16-ago-63
226	ZUCCARINI ATTILIO	S. OMIERO	TE	18-lug-68

Sezione "Capi Panel"

N.P.	NOMINATIVO	COMUNE DI NASCITA	PR.	DATA DI NASCITA
1	ANGEROSA FRANCA	S.G.ROTONDO	FG	24-ago-47
2	BRANCONI LUCIANO	CARAMANICO	PE	14-feb-37
3	CAMERA LUIGI	TOCCO da CASAURIA	PE	25-giu-44
4	DI GIACINTO LUCIANA	TERAMO	TE	28-ott-59
5	DI GIOVACCHINO LUCIANO	PICCIANO	PE	26-nov-38
6	DI MINCO GABRIELLA	LORETO APRUTINO	PE	13-lug-58
7	D'ORAZIO SAVERIO	CASTIGLIONE M.RAIMON.	PE	14-mag-55
8	GIORGETTI MARINO	PESCARA	PE	5-mar-57
9	MUCCIARELLA M. REGINA	MONTELONGO	CB	13-set-48
10	POLLASTRI LUCIANO	PESCARA	PE	1-nov-56
11	SCAGLIONE BRUNO	LANCIANO	CH	13-nov-51

AVVISI


ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicibile di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631

Tel. 0862/364660 - 364661 - 364663 - 36470

Fax. 0862 364665

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it